

N. R.G. /2015



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. /2015 promossa da:

I.M. (C.F.), con il patrocinio dell'avv.

ATTORE

contro

S.P.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante p.t., con il
patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in

CONVENUTO

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente **I.M.** , ha sollevato questione pregiudiziale di incompetenza territoriale del foro di Reggio Emilia, in favore del foro inderogabile del consumatore di Treviso. All'udienza del 4.2.2016 le parti hanno discusso la detta eccezione, tempestivamente formulata dall'opponente.

L'eccezione è fondata e va accolta, con la revoca, conseguente del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti di seguito esplicitati.

L'odierna opponente ha concluso con s.p.a. un contratto di fideiussione, a garanzia del contratto di conto corrente stipulato dalla stessa opposta con **I.B.** ; il contratto principale di apertura di conto corrente, inoltre, è stato concluso dall'obbligato principale in qualità di "professionista/artigiano", mentre il contratto di fideiussione è stato concluso dall'odierna opponente



con l'istituto di credito in qualità di consumatore, come esplicitato dello stesso contratto azionato in via monitoria, cosicché risulta *per tabulas*, che la cliente – odierna opponente – abbia agito in qualità di consumatore, ossia per scopi estranei alla propria attività.

Il contratto *de quo* prevede, poi, all'art. 16 delle condizioni generali, che *“per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del cliente consumatore”*.

Ebbene, ancorché il contratto di fideiussione costituisce contratto accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita, nel caso di specie deve ritenersi comunque sussistente il requisito soggettivo per l'applicabilità al contratto di fideiussione della disciplina del codice del consumo stante il riferimento testuale, contenuto nel contratto, alla qualifica di consumatore dell'odierna opposta e stante la consapevolezza, per l'istituto di credito che ha predisposto il contratto, circa la conclusione dello stesso da parte di un soggetto che agiva al di fuori della propria attività e per motivi alla stessa estranei.

A tal fine, occorre, inoltre sottolineare che con ordinanza del 19 novembre 2015, C-74/15, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato il principio secondo cui gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata anche ad un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale o un professionista abbiano stipulato nei confronti di detto ente, quando tale persona fisica/garante abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non abbia alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società o professionista.

Secondo la direttiva 93/13, infatti, le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a “qualsiasi contratto” stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti dall'articolo 2, lettere b) e c), della citata direttiva, con ciò chiarendo l'irrelevanza dell'oggetto del contratto per definire l'ambito di applicazione di tale direttiva, a favore della qualità dei contraenti e, in particolare, della circostanza che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale.

In altre parole, la persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale o un professionista abbiano contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito può essere considerata un «consumatore» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13,



cosicché tale contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto, essendo stipulato tra soggetti diversi rispetto a quelli che costituiscono parti del contratto principale, in capo ai quali dovrà essere effettivamente valutata la qualità in cui queste hanno agito.

Ciò posto, nel caso di specie, l'odierna opponente ha garantito, stipulando il contratto di fideiussione, le obbligazioni dell'obbligato principale/ professionista non agendo nell'ambito della propria attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali con l'attività svolta dal professionista- obbligato principale, come risulta *per tabulas* dallo stesso contratto di fideiussione.

Peraltro, che nel caso in questione, avverso il decreto ingiuntivo n. /2015 che ingiungeva al debitore principale e al fideiussore di pagare in solido tra loro, la somma di € 93.141,66 ha proposto opposizione la sola **M.**, in qualità di fideiussore, e non anche – congiuntamente- l'obbligato principale, il cui contratto di apertura di conto corrente prevedeva pure la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia (art. 21), così non ravvisandosi cause di connessione che avrebbero reso opportuno la trattazione davanti ad un unico giudice (anche territorialmente) competente per la causa principale, posto, comunque, l'inderogabilità del foro del consumatore.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, qual è quello stabilito, in materia di controversie tra consumatore e professionista, dalla disposizione dettata dall'art.1469 bis, terzo comma, numero 19, c.c. e oggi trasfusa nell'attuale Codice del Consumo (Cass. ord. n. 2543/2005).

Ciò chiarito, occorre poi considerare, con riferimento al decreto ingiuntivo opposto, che lo stesso è stato legittimamente emesso nei confronti dell'obbligato principale, cosicché la nullità del decreto ingiuntivo deve essere dichiarata solo per la parte in cui ingiunge il pagamento a **I. M.**, in quanto solo nei suoi confronti il decreto de quo può dirsi emesso da giudice territorialmente incompetente.

Sarà, pertanto, il Tribunale di Treviso ad essere competente sia per l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del soggetto obbligato in via fideiussoria, sia per l'eventuale fase di merito conseguente all'opposizione.

Si sottolinea, infine, che nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare



sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo (Cass. n. 14594/2012).

Considerata la novità della questione, le spese possano ritenersi integralmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

- Dichiaro l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia a conoscere della domanda proposta dall'opponente **I.M.** a favore della competenza del Tribunale di Treviso;

- dichiaro la nullità del decreto ingiuntivo n. /2015 nella parte in cui ingiunge a **I.M.**, in via solidale con **I.B.**, il pagamento della somma di € 93.141,66 oltre le spese del monitorio, e per l'effetto, revoca il decreto in questione limitatamente a tale parte, ferma restando la legittimità dello stesso decreto per quanto concerne l'obbligato principale;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Reggio Emilia, 09/02/2016

IL CASO.it

Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo

